

STATUTO

ATESANGRO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ATESSA CH CORSO VITTORIO
EMANUELE VICO X 21

Numero REA: CH - 163983

Codice fiscale: 02250260698

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-02-2009 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO DELLA SOCIETA'	
	"ATESANGRO SERVIZI Società Cooperativa Sociale".	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel comune di	
	ATESSA (CH) all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il com-	
	petente Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi del-	
	l'art.111-ter disp. att. del c.c., la Società cooperativa denominata	
	"ATESANGRO SERVIZI Società Cooperativa Sociale".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministra-	
	tivo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il	
	diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mu-	
	tualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di per-	
	seguire l' interesse generale della Comunità alla promozione umana	
	ed alla integrazione sociale dei cittadini, ispirandosi ai principi	
	che sono alla base del movimento cooperativo mondiale in base ai	
	1	

	quali essa agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, il rispetto della persona, la democraticità interna ed esterna, l'associazionismo tra cooperative. La cooperativa intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della cooperazione all'interno del Movimento cooperativo italiano e internazionale. La cooperativa è tassativamente apolitica.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita al punto precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate, così come previsto dagli articoli 1 lett. B) e 4 della legge n° 381/91.	
	In particolare la cooperativa si propone:	
	- servizi di pulizia generale e speciali quali: lavaggi e ricambi; raccolta e smaltimento rifiuti solidi ed urbani; la cura, il riordino degli ambienti industriali, civili, privati e pubblici; interventi di sanità ed igiene ambientale; disinfestazione; servizi cimiteriali; controlli dell'ambiente e inquinamento; manutenzione e cura del verde pubblico e privato, di giardini, la gestione e manutenzione di impianti di riscaldamento elettrici, di produzione di energia; di distribuzione automatica di apparecchi per bevande e ristoro; di manutenzione impiantistica meccanica; realizzazione e manu-	
	2	

	tenzione di strade, impianti ed edifici civili ed industriali, pri-	
	vati e pubblici;	
	- promozione, organizzazione e gestione di attività, formative, ri-	
	creative, creative, centri di documentazione volti alla divulgazione	
	e all'approfondimento delle finalità sociali che sono propri della	
	cooperativa;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di siti web;	
	- servizi alle imprese in campi attinenti all'oggetto sociale;	
	- tutela, promozione, valorizzazione del patrimonio di interesse	
	culturale, storico ed artistico;	
	- promozione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;	
	- attività di custodia merci e di luoghi pubblici;	
	- attività di facchinaggio e movimentazione merci;	
	- promozione e valorizzazione delle risorse turistiche territoriali;	
	- promozione e valorizzazione dei prodotti eno-gastronomici tipici	
	ed agricoli del territorio;	
	- tutela dei diritti umani e civili;	
	- progettazione di attività turistiche di accoglienza e di accompa-	
	gnamento di persone in genere;	
	- gestione di aziende agricole in proprietà, in affitto, o acquisi-	
	bili sotto qualsiasi forma;	
	- conservazione e trasformazione di produzioni agricole e zootecni-	
	che prodotte o acquistate e la loro commercializzazione;	
	- lavorazioni agricole a favore di terzi con i propri mezzi;	
	- organizzazione e gestione di mense aziendali, interaziendali e	
	3	

	scolastiche, la gestione di selfservice, tavole calde, bar, risto-	
	ranti, centri di preparazione cottura e distribuzione pasti e di	
	tutto ciò che rientri nell'attività della ristorazione collettiva e	
	di servizio per la comunità;	
	- manutenzione di asili nido, asili e scuole;	
	- gestione in proprio o per conto terzi di aree di parcheggio e di	
	rimessaggio di automezzi in genere;	
	- gestione di biblioteche, pinacoteche, beni culturali, musei comu-	
	nali o privati;	
	- organizzazione di mostre, incontri, convegni, manifestazioni cul-	
	turali e sportive, feste;	
	- gestione di aree attrezzate per lo svago quali piscine, teatri,	
	cinema, palestre, palazzetti sportivi e di servizi turistici e di	
	assistenza al turismo quali organizzazione di sportelli per informa-	
	zione e organizzazione di viaggi gite e servizi di animazione e	
	spettacolo;	
	- esercizio del trasporto di persone e cose tramite taxi, pulmini,	
	minibus e scuola-bus, camion, autonoleggio da rimessa con conducen-	
	te, servizi di rappresentanza;	
	- attività di autotrasporto e trasporto mediante autoveicoli in ge-	
	nere di cose e persone per conto terzi;	
	- attività di autotrasporto e trasporto mediante autoveicoli in ge-	
	nere di cose e persone per conto proprio;	
	- attività di raccolta e trasporti per conto terzi e per conto pro-	
	prio, mediante autoveicoli, di rifiuti di qualsiasi genere;	
	4	

	- la cooperativa può svolgere qualunque altra attività finalizzata	
	al perseguimento dello scopo sociale, nonché compiere tutti gli atti	
	e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare,	
	mobiliare e industriale, purchè necessarie ed utili alla realizza-	
	zione degli scopi sociali o comunque sia direttamente o indiretta-	
	mente attinenti ai medesimi.	
	Per lo svolgimento di tutte le attività indicate può stipulare con-	
	tratti, convenzioni e assumere servizi in appalto, in sostituzione o	
	in forma complementare rispetto agli enti locali.	
	La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di	
	attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di	
	prestiti limitati ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini	
	del perseguimento dell’oggetto sociale, in ottemperanza e nei limiti	
	del dettato del D. Lgs 385/1993, della delibera del CICR del	
	3/3/1994 e delle Istruzioni della Banca D’Italia del 12 dicembre	
	1994 e dell’art 13 del D.P.R 601/73 come modificato dall’art 10 del-	
	la L 31/1/92 n° 59 e successive modificazioni ed integrazioni. E’	
	pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il	
	pubblico e/o tra i non soci sotto qualsiasi forma.	
	La cooperativa può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e a-	
	ziendale, la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonché	
	adottare procedure di programmazione pluriennale sempre finalizzate	
	allo sviluppo e all’ammodernamento aziendale, ai sensi della L	
	31/1/92 n°59 ed eventuali norme modificative ed integrative; per	
	5	

	conseguire efficacemente gli obiettivi menzionati la cooperativa è	
	inoltre fattivamente impegnata a integrare e coordinare, in modo	
	permanente e per motivi e necessità contingenti la propria attività	
	con quella di altri enti cooperativi, promuovendo strutture consor-	
	tili ed aderendo ad organizzazioni di associazionismo cooperativo,	
	associazioni temporanee di impresa e qualsiasi altro tipo di società	
	che la legge preveda nel corso dell'esistenza della cooperativa.	
	La Cooperativa potrà erogare servizi a privati e ad Enti pubblici,	
	partecipare a gare d' appalto e compiere gli atti necessari per	
	l'acquisizione dei servizi stessi. Nel perseguimento dei propri fini	
	statutari, la Cooperativa potrà altresì accettare liberalità da ter-	
	zi estranei e/o da soci, predisponendo un apposito regolamento con-	
	forme alle disposizioni di legge. La Cooperativa potrà inoltre ri-	
	chiedere ed utilizzare provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato,	
	dalla Regione o dagli enti locali, nonché finanziamenti, contributi	
	e donazioni disposti da Enti ed organismi pubblici o privati,	
	nonché da persone fisiche.	
	Inoltre la Cooperativa può svolgere qualunque altra attività comun-	
	que finalizzata al perseguimento dello scopo sociale, nonché compie-	
	re tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di	
	natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, pure ne-	
	cessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque,	
	sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, con e-	
	spressa esclusione delle operazioni di competenza esclusiva delle	
	S.I.M.	
	6	

	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai	
	sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori chiunque, persona fisica o giuridi-	
	ca, che non avendo interessi contrastanti con quelli della coopera-	
	tiva, intenda perseguire gli scopi statutari partecipando attivamen-	
	te alle attività sociali.	
	Le diverse categorie di soci cooperatori sono:	
	a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai	
	lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per	
	il raggiungimento degli scopi sociali;	
	rientrano in questa categoria sia i soci lavoratori normodotati, sia	
	i soci lavoratori svantaggiati. Ai sensi dell'articolo 4 della L.	
	381/91 si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psi-	
	chici, sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i sog-	
	getti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolici,	
	i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, i	
	condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione. I	
	soci lavoratori svantaggiati devono costituire almeno il 30% dei la-	
	voratori (soci e non).	
	7	

	b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, e-	
	sclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti	
	della legge 381/91. I soci volontari non possono superare il 50% del	
	numero complessivo dei soci.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e ammini-	
	strativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento	
	della società.	
	Art. 6 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di	
	persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di na-	
	scita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione	
	professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere,	
	il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti	
	di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il pre-	
	sente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali;	
	Fermo restando il secondo comma dell'art.2522 del codice civile, se	
	trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la	
	domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	8	

	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Art. 7 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	9	

	· del capitale sottoscritto;	
	· della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	· del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle de-	
	liberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è	
	quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del	
	socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da ef-	
	fettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 8 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il	
	socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione	
	se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 9 Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	c) che si trovi in contrasto con gli scopi sociali della Coopera-	
	tiva.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla	
	10	

	Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni	
	dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo	
	deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può ricorrere nei modi ordinari.	
	Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda i rapporti mutualisti-	
	ci tra socio cooperatore e Società che per quanto riguarda il rap-	
	porto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda da parte dell'Organo amministrativo.	
	Art. 10 Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre	
	che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per	
	l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che de-	
	rivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano	
	il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli	
	organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà	
	dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non su-	
	periore a 60 giorni per adeguarsi ;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo,	
	non adempia entro trenta giorni, al versamento del valore delle a-	
	11	

	zioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a	
	qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo ammini-	
	strativo;	
	f) che, in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa,	
	ovvero fomenti dissidi fra i Soci.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposi-	
	zione al Tribunale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina automaticamente anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci,	
	da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono	
	comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di	
	ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperati-	
	va in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su	
	tali materie sono demandate alla decisione del Tribunale.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di	
	decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata	
	entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 12 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente	
	delle quote interamente liberate, la cui liquidazione avrà luogo	
	12	

	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, co-	
	munque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.	
	La liquidazione della quota non comprende anche il rimborso del so-	
	vrapprezzo, ove versato.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bi-	
	lancio stesso.	
	Art. 13 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto	
	hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente libe-	
	rate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di	
	cui al precedente art. 12.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unita-	
	mente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto	
	notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli a-	
	venti diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data	
	del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà	
	di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3	
	del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società su-	
	bentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazio-	
	ne dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le mo-	
	dalità e le procedure di cui al precedente art.6. In mancanza si	
	13	

	provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresen-	
	tante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei	
	confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società	
	consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento	
	con le modalità previste dall'art. 6.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno	
	solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabi-	
	lità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei	
	soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove que-	
	sto non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approva-	
	zione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rap-	
	porto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso	
	nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo am-	
	ministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b), c),	
	d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al paga-	
	mento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso	
	delle quote o del pagamento della prestazione mutualistica e del	
	rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste	
	da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mu-	
	14	

	tualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del	
	codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa,	
	per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal	
	giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si ma-	
	nifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato	
	verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la	
	Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 15 (Strumenti finanziari)	
	La società potrà emettere strumenti finanziari nei limiti e con le	
	modalità di cui all'articolo 2526 C.C.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 16 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote cia-	
	scuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori, confluenti nel	
	Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui	
	15	

	all'art. 18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate	
	ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme ver-	
	sate dai soci ai sensi del precedente art. 7;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per	
	legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto,	
	ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite	
	tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimen-	
	to della Società.	
	Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volonta-	
	ri, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizza-	
	zione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote	
	deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera rac-	
	comandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acqui-	
	rente previste nel precedente art. 6, controfirmate per conferma e	
	accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabi-	
	lità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere co-	
	municato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria	
	partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'ac-	
	16	

	quirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere mo-	
	tivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.	
	Art. 18 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede	
	alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei so-	
	ci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo ammi-	
	nistrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,	
	nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione de-	
	gli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misu-	
	ra prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed	
	alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabili-	
	to dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	17	

	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando	
	le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riser-	
	ve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non coopera-	
	tori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire	
	i dividendi ai soci non operatori nella misura massima prevista	
	dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli	
	soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	Art. 19 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di eser-	
	cizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno,	
	qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla	
	destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o	
	più delle seguenti forme:	
	• erogazione diretta e integrazione salariale;	
	• aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	• emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso,	
	essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso se-	
	condo quanto previsto in apposito regolamento interno.	
	TITOLO VI	
	18	

	ORGANI SOCIALI	
	Art. 20 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo Amministrativo;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 21 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo	
	amministrativo, mediante lettera raccomandata, o con altro mezzo i-	
	doneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata 8	
	giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo	
	(nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in	
	un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea	
	si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i	
	soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono	
	presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla tratta-	
	zione degli argomenti.	
	Art. 22 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva: il bilancio, la ripartizione del ristorno così come	
	previsto dal progetto dell'organo amministrativo e la destinazione	
	degli utili;	
	2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	19	

	3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del	
	Collegio sindacale;	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Ammini-	
	stratori ed ai Sindaci;	
	5) approva i regolamenti interni;	
	6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo	
	o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	9) nomina i liquidatori ed determina i criteri di svolgimento della	
	liquidazione;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competen-	
	za dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto	
	7 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art.18.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo	
	amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di ar-	
	gomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facen-	
	done domanda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritar-	
	20	

	do e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	Nei casi di legge, oppure quando lo richiedano uno o più amministra-	
	tori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci potranno essere as-	
	sunte anche con il metodo della consultazione scritta o del consenso	
	espresso per iscritto; in tal caso varranno i medesimi quorum previ-	
	sti per le assemblee di prima convocazione.	
	La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più ammini-	
	stratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti	
	spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve esse-	
	re inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare	
	la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare	
	con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto ne-	
	cessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da	
	trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.	
	Ai soci è assegnato il termine di 10 giorni per trasmettere la ri-	
	sposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento	
	ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché	
	non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.	
	La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.	
	La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è consi-	
	derata voto contrario.	
	L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e	
	comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori	
	ed ai sindaci, se nominati, indicando:	
	21	

	- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capi-	
	tale da ciascuno rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la	
	scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento og-	
	getto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.	
	Le decisioni adottate mediante consultazione scritta devono essere	
	trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.	
	Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i	
	soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione	
	della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti	
	i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto	
	informatico, corredato di firma digitale.	
	Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di deci-	
	sione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manife-	
	stata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione	
	ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una di-	
	chiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento	
	all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il so-	
	cio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I	
	consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad as-	
	sicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervenga-	
	no alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal	
	ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che	
	22	

	raggiungano il quorum deliberativo previsto.	
	L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti	
	e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori,	
	sindaci e revisore, se nominati, indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di capitale	
	da ciascuno rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la	
	scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.	
	Le decisioni dei soci adottate mediante consenso espresso per iscritto devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.	
	I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.	
	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli	
	23	

	oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 24 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata	
	di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza rela-	
	tiva, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 25 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti	
	nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammon-	
	tare della sua partecipazione;	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personal-	
	mente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, me-	
	diante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al	
	voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore e	
	che non sia Amministratore o Sindaco, come disposto nell'art. 2372	
	del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'As-	
	semblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli	
	affini entro il secondo che collaborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante	
	in bianco.	
	Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)	
	24	

	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente	
	dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente o	
	dall'Amministratore più anziano, ed in assenza di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La no-	
	mina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un	
	notaio.	
	Art. 27 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea	
	dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico, da un	
	Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri	
	variabile da due a un massimo di nove o da due amministratori con	
	firma disgiunta o congiunta, secondo quanto stabilito dall'Assemblea	
	all'atto della nomina, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che	
	ne determina di volta in volta il numero.	
	Gli amministratori durano in carica per il tempo determinato di vol-	
	ta in volta dall'assemblea all'atto della nomina; la nomina può av-	
	venire anche a tempo indeterminato fino a revoca o a rinuncia.	
	Gli amministratori possono essere anche non soci; tuttavia l'Ammini-	
	stratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di ammi-	
	nistrazione è scelta tra i soci cooperatori.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.	
	Art. 28 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più	
	25	

	ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli ri-	
	servati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzio-	
	ni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice	
	civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione	
	dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici	
	con i soci , ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato	
	esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della dele-	
	ga.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo,	
	fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere af-	
	finché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'or-	
	dine del giorno.	
	Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte	
	nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia	
	fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail	
	da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi ur-	
	genti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sin-	
	daci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riu-	
	nione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi inter-	
	venga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	26	

	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art.30 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli	
	altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Col-	
	legio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del	
	codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministra-	
	tori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tut-	
	ti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere	
	fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In	
	caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il	
	Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea ri-	
	manendo in carica fino alla sostituzione.	
	Art. 31 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministrato-	
	re unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo,	
	se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio	
	sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Ammini-	
	stratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 32 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministra-	
	zione o i due amministratori, con firma disgiunta o congiunta, se-	
	condo quanto stabilito all'atto della nomina, hanno la rappresentan-	
	27	

	za della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe	
	conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo	
	amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procura-	
	tori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a	
	lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o i due amministratori, con firma disgiunta o	
	congiunta, secondo quanto stabilito all'atto della nomina, o il Pre-	
	sidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, po-	
	tranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di	
	atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 33 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se co-	
	munque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi,	
	eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al	
	terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea	
	all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro uffi-	
	28	

	cio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è	
	quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Re-	
	gistro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 34 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno	
	o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 35 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale	
	risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	· a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed	
	eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 16, lett. c);	
	· al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coope-	
	razione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 36 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, ri-	
	chiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o al-	
	tri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento	
	della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti	
	all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal pre-	
	cedente art.23.	
	29	

	Art.37 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve in-	
	divisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione	
	di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promo-	
	zione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono	
	essere di fatto osservati.	
	Art. 38 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti	
	norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente	
	la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsa-	
	bilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio,	
	si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui all'art.	
	2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del	
	parametro suddetto - attivo patrimoniale non superiore a	
	1.000.000,00 di Euro - ha raggiunto un grado di stabilità, entro i	
	tre mesi successivi, l'Organo amministrativo è tenuto a convocare	
	l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società	
	per azioni.	
	FIRMATI: PANTANO ROBERTO, NOTAIO CRISTIANO DI MAIO (SIGILLO)	
	COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DO-	
	CUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 COMMA	
	30	